

Proponente: 12.A
Proposta: 2026/132

del 11/02/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 258

del 12/02/2026

LEGALE

Dirigente: BENVEGNA Avv. Eliana

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI CREDITO NEI CONFRONTI DI R. C. IN
CONSEGUENZA DI SENTENZA N. 9692/2025 DEL CONSIGLIO DI
STATO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con sentenza n. 373/2024 del 10/12/2024 il T.A.R. di Parma accoglieva il ricorso n. 204/24 R.G., proposto dai signori C. R. e C. B., con compensazione delle spese ma con obbligo per il Comune di rifondere ai ricorrenti il contributo unificato in ragione della soccombenza;
- che con determinazione dirigenziale n. 159 RUD del 19/2/2025 disponeva la rifusione del contributo unificato – di € 650,00 – in favore del sig. C. R., con riserva tuttavia di ripetizione in caso di esito favorevole del ricorso in appello nel frattempo incardinato dal Comune davanti al Consiglio di Stato con il n. 3/25 R.G.;
- che avverso la medesima sentenza proponeva autonomo appello anche la controinteressata R. F., il cui ricorso veniva iscritto al n. 1873/25 R.G.;
- che i giudizi di secondo grado si concludevano con sentenza n. 9692/2025, pubblicata in data 9/12/2025, che – previa riunione dei due appelli – li accoglieva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado, compensando tuttavia le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della particolarità della vicenda (ALL.1);

Considerato:

- che a seguito della riforma della sentenza di primo grado il Comune non è più soccombente in giudizio e quindi non è più dovuto il pagamento del contributo unificato in favore dei ricorrenti, con la conseguenza che la somma a tale titolo corrisposta dal Comune al sig. C. R. (€ 650,00) dovrà essere restituita;
- che ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002 l'importo del contributo unificato *“è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese”*, e ciò *“come obbligo ex lege, cioè a prescindere dalla presenza della esplicita statuizione nella sentenza che ha deciso la causa”* (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2525 del 1/3/2023);
- che, pertanto, il costo del contributo unificato corrisposto per la proposizione del ricorso in appello (€ 975,00 come da determinazione dirigenziale n. 22 RUD del 17/1/2025 e relativa quietanza – ALL.2) dovrà essere rifuso al Comune dai signori C. R. e C. B., in solido tra di loro;
- che la somma complessivamente dovuta al Comune dai signori C. R. e C. B. ammonta pertanto a complessivi € 1.625,00;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co. 1 e 2 TUEL;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9692/2025 e per le ragioni esplicitate in parte narrativa il Comune di Reggio Emilia vanta un credito di € 650,00 + € 975,00 nei confronti del sig. C. R. (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati nell'ALL.3) e di accertare pertanto l'entrata di **€ 1.625,00** al codice del piano dei conti integrato 3.05.02.03.000 del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, al **capitolo 8800/2** del P.E.G. 2026 denominato "Concorsi e rimborsi vari", codice prodotto P.E.G. 2026_PD_1201, centro di costo 0103;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- 3) di procedere alla richiesta di quanto dovuto dal sig. C. R. mediante trasmissione di avviso di pagamento pagoPA ai sensi delle nuove disposizioni previste dal Decreto Semplificazioni (DL n. 76/2020) in materia di digitalizzazione, il quale prevede che dal 1° marzo 2021 tutte le PA debbano aderire a tale sistema di incasso.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Eliana Benvegna